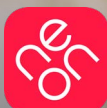


Edizione 05/2025

Condizioni generali d'assicurazione (CGA). neon.

Europea Assicurazione Viaggi ERV
Casella postale, 4002 Basilea, +41 58 275 27 27
info@erv.ch, www.erv.ch

In collaborazione con:



Informazioni relative alla sua assicurazione

Gentile cliente,

siamo lieti di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e ai principali contenuti del contratto d'assicurazione (articolo 3 della Legge sul contratto d'assicurazione).

Per agevolare la lettura, il presente documento è stato redatto con termini di genere specifici, validi però per tutti i sessi.

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi per la presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: La Europea Assicurazione Viaggi ERV (denominata la ERV nelle Condizioni generali d'assicurazione), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 26, casella postale, CH-4002 Basilea.

Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è neon Switzerland AG (denominata neon nelle Condizioni generali d'assicurazione), Badenerstrasse 557, CH-8048 Zurigo.

Quali persone sono assicurate?

Sulla base del contratto di assicurazione collettiva concluso con lo stipulante, la ERV garantisce, unicamente al titolare di una carta di debito o prepagata valida ed emessa in Svizzera dallo stipulante, la copertura assicurativa nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative. Le persone coassicurate sono coloro che vivono nella stessa economia domestica del titolare della carta, ossia: coniuge o partner in concubinato, genitori, nonni e figli. Sono assicurati anche i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica nonché i minori in affidamento durante le vacanze o i figli adottivi minorenni. Sono equiparate a una famiglia due persone che vivono in appartamento condiviso con i loro eventuali figli. Questo elenco ha valore esaustivo.

Chi è il debitore del premio?

Il premio è a carico dello stipulante.

Quali sono il diritto e/o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite ad es. dalla proposta, dalle informazioni per i clienti, dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) ed eventuali altre Condizioni particolari (CP) o Condizioni complementari nonché dalla polizza. Per tutti gli altri aspetti si applica la Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA). Se la persona assicurata è domiciliata/ha la propria sede nel Principato del Liechtenstein, si applicano il diritto del Liechtenstein e le disposizioni della Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nelle presenti Condizioni generali d'assicurazione e in eventuali Condizioni particolari.

Di che tipo di assicurazione si tratta?

Le assicurazioni che ha stipulato sono fondamentalmente assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa vengono esplicitamente designate come tali nei documenti contrattuali (ad es. proposta, polizza, CGA, CP).

Quali sono le prestazioni assicurative erogate?

L'ammontare o il limite massimo delle prestazioni e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nelle presenti CGA o nelle CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini di attesa.

Quali obblighi spettano alle persone assicurate?

Tra i principali obblighi spettanti alle persone assicurate rientrano ad esempio le seguenti situazioni:

- in caso di sinistro, deve essere data immediata comunicazione alla ERV;
- in caso di accertamenti da parte della ERV, ad es. a seguito di un sinistro, le persone assicurate sono tenute a collaborare (obbligo di collaborazione);
- in caso di sinistro, devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e ad accertare il danno (obbligo di limitare il danno).

Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa inizia al momento dell'entrata in possesso di una carta di debito o prepagata valida e termina con lo scioglimento del contratto relativo alla carta (disdetta o blocco definitivo senza carta sostitutiva da parte dello stipulante o del titolare della carta) o con la scadenza della validità della carta di debito o prepagata. Inoltre, la copertura assicurativa termina in caso di disdetta del contratto di assicurazione collettiva stipulato tra neon e la ERV.

Perché vengono trattati i dati personali e quali di preciso sono oggetto di trattamento?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. La ERV è titolare del trattamento dei dati personali che la riguardano.

Nell'informativa sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/protezione-dei-dati sono riportate ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (ad es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio ed elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero) nonché i suoi diritti.

Quali altri aspetti occorre tenere in considerazione?

Resta determinante in ogni caso quanto contenuto nel contratto d'assicurazione.

Riepilogo delle prestazioni assicurative

Si ricorda che la copertura assicurativa comprende solo le prestazioni e le somme d'assicurazione riportate nella tabella seguente. Tuttavia sono in ogni caso determinanti le prestazioni/somme d'assicurazione dell'assicurazione viaggi stipulata. Salvo diversa indicazione, le somme d'assicurazione massime si intendono per evento.

Descrizione della prestazione assicurativa	Importo massimo delle prestazioni in CHF				
	neon free	neon plus	neon global	neon metal	Ambito di applicazione geografico
Assicurazione shopping					
Estensione della garanzia		3 anni, 6000/anno	3 anni, 6000/anno	3 anni, 6000/anno	In tutto il mondo
Garanzia del miglior prezzo (massimo 5 eventi all'anno)				1000	Svizzera
Spese di annullamento					
Mancata fruizione del viaggio in seguito a malattia, infortunio, decesso ecc.			15 000	15 000	In tutto il mondo
Assicurazione dei biglietti per eventi				1000	Europa
Protezione SOS					
Viaggio di ritorno, trasporto di ritorno e rimpatrio; trasporto d'emergenza in ospedale; rimpatrio in caso di decesso			200 000	200 000	In tutto il mondo
Spese di ricerca e recupero			200 000	200 000	In tutto il mondo
Interruzione del viaggio			3000	3000	In tutto il mondo
Spese supplementari per il proseguimento del viaggio			1500/persona o 1500/veicolo a noleggio	1500/persona o 1500/veicolo a noleggio	In tutto il mondo
Quota non fruita della prenotazione in caso di interruzione anticipata del viaggio			7500	7500	In tutto il mondo
Viaggio per far visita ai familiari (max. 2 persone) ricoverati in ospedale all'estero a partire dal 7° giorno			5000 per max. 2 persone	5000 per max. 2 persone	In tutto il mondo
Anticipo sulle spese per persona in caso di degenza in ospedale all'estero			5000	5000	In tutto il mondo, al di fuori dello Stato di domicilio
Centrale d'allarme 24 ore su 24			Incl.	Incl.	In tutto il mondo
Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo					
Supplemento spese di cura in caso di malattia e infortunio			200 000	200 000	In tutto il mondo, al di fuori dello Stato di domicilio
Ritardo del volo (coincidenza persa)					
Spese supplementari in caso di ritardo del volo >3 ore			1000	1000	In tutto il mondo
Bagagli					
Furto, perdita			2000	2000	In tutto il mondo
Ritardo nella consegna dei bagagli >6 ore			300/persona e viaggio, 2000/anno	500/persona e viaggio, 2000/anno	In tutto il mondo

Condizioni Generali d'assicurazione (CGA)

- 1 Disposizioni generali
- 2 Assicurazione shopping
 - 2.1 Estensione della garanzia
 - 2.2 Garanzia del miglior prezzo
- 3 Assicurazione viaggi
 - 3.1 Spese di annullamento
 - 3.2 Protezione SOS
 - 3.3 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo
 - 3.4 Ritardo del volo (coincidenza persa)
 - 3.5 Bagagli
- 4 Glossario

1 Disposizioni generali

1.1 Persone assicurate, disposizione speciale

- A L'assicurazione è valida solo per le persone con domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein o che soggiornano abitualmente in uno di questi due Paesi.
- B Se due clienti in portafoglio dispongono di un conto in comune, la copertura assicurativa concerne esclusivamente il pacchetto bancario (plus, global, metal) scelto individualmente dalla singola persona fisica. Le prestazioni assicurative vengono concesse esclusivamente alla persona che dispone di un pacchetto bancario con copertura assicurativa integrata. La copertura assicurativa si estende sia alla carta associata al conto individuale sia alla carta associata al conto in comune, a condizione che entrambe le carte siano intestate alla stessa persona (stesso nominativo).
- C La copertura assicurativa sussiste se almeno l'80% della prestazione originaria (oggetto: prestazione di viaggio) è stata corrisposta con una carta di debito o prepagata valida (non disdetta o bloccata) emessa dallo stipulante.
- D La copertura assicurativa è valida per la durata della prestazione di viaggio prenotata (massimo 90 giorni).
- E Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, le persone con malattie croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.

1.2 Esclusioni generali

Non sono assicurati gli eventi

- a) che si erano già verificati o che erano prevedibili al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio, con riserva delle disposizioni concernenti il peggioramento di malattie croniche;
- b) che insorgono in relazione a malattie e infortuni che non sono stati immediatamente diagnosticati da un medico nel momento in cui sono insorti o che sono stati confermati solo tramite un consulto telefonico;
- c) causati da azioni od omissioni intenzionali o da negligenza grave;
- d) nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un familiare consanguineo o acquisito della persona assicurata;
- e) che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni applicabili in caso di imprevisti di viaggio;
- f) connessi a sequestri;
- g) che sono la conseguenza di ordini delle autorità;
- h) che si verificano in occasione della partecipazione a
 - gare, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
 - competizioni o allenamenti legati alla pratica di attività sportive a livello professionistico o di sport estremi,
 - trekking ed escursioni in montagna oltre i 4000 m s.l.m.,
 - spedizioni,
 - atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone in modo consapevole a un pericolo particolarmente elevato; sono determinanti al riguardo le classi di pericolo vigenti stabilite dalla Suva;
- i) che si verificano durante la guida di un veicolo a motore o di un'imbarcazione senza una licenza di condurre valida e richiesta per legge o in assenza dell'accompagnatore prescritto per legge;
- j) causati dall'effetto di alcool, droghe, narcotici o farmaci;
- k) risultanti dalla commissione intenzionale di un crimine o delitto o dal tentativo di commetterlo;
- l) provocati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio e autolesionismo e al tentativo di commettere tali atti;
- m) causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
- n) insorti a seguito di una pandemia, fanno eccezione la contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l'isolamento/la quarantena in caso di infezione accertata o sospetta.

1.3 Pretese nei confronti di terzi

- A Se la persona assicurata è stata risarcita da un terzo civilmente responsabile o dall'assicuratore di quest'ultimo, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata in giudizio in vece del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV le proprie pretese di risarcimento di responsabilità civile fino a concorrenza delle spese sostenute dalla ERV.
- B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, salvo laddove le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In questo caso si applicano le disposizioni di legge sull'assicurazione multipla.
- C Se sussistono più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.
- D Le disposizioni del punto 1.3. A – C non si applicano alle prestazioni in capitale in caso di decesso e invalidità.

1.4 Ulteriori disposizioni

- A I diritti decadono 5 anni dopo il verificarsi del sinistro.
- B Il foro competente per l'avente diritto è esclusivamente il foro del suo domicilio svizzero o quello della sede della ERV (Basilea).
- C Le prestazioni percepite indebitamente dal titolare della carta devono essere rimborsate alla ERV entro 30 giorni unitamente alle relative spese insorte.
- D Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- E Nel valutare se sia ragionevole o meno effettuare un viaggio in un determinato Paese a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti le vigenti raccomandazioni o avvertenze di viaggio ufficiali diramate dalle autorità svizzere, ovvero dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
- F Di regola, la ERV eroga le proprie prestazioni in CHF. Per la conversione delle valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.
- G Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, la persona assicurata cede su base forfetaria e automaticamente alla ERV il proprio credito derivante dal contratto di assicurazione.
- H La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o altri tipi di clausole beneficiarie solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

1.5 Obblighi in caso di sinistro

Per informazioni sulla procedura in caso di sinistro consultare la pagina www.erv.ch/procedure.

- A Si prega di rivolgersi
- in caso di emergenza in Svizzera al numero d'emergenza 144, all'estero al numero d'emergenza locale e
 - alla centrale d'allarme attiva 24 ore su 24, al numero **+41 848 801 803** o al numero gratuito **+800 8001 8003**, disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei giorni festivi). La centrale d'allarme fornisce consigli sulla procedura più appropriata e organizza l'assistenza necessaria.
 - in caso di sinistro, al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, www.erv.ch/sinistri, sinistri@erv.ch, telefono +41 58 275 27 27.
- B La persona assicurata deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o ridurre nonché chiarire il sinistro.
- C All'assicuratore occorre
- fornire tempestivamente le informazioni richieste;
 - presentare i documenti necessari e
 - indicare le coordinate di pagamento (IBAN).
- D In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi di viaggio e seguirne le indicazioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal segreto professionale nei confronti degli assicuratori.
- E È necessario conservare tutti i documenti originali e, su richiesta, metterli a disposizione della ERV.

1.6 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro

- A In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto il danno, se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.
- B L'obbligo dell'assicuratore di versare le prestazioni decade se
- vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false,
 - vengono nascosti o taciuti determinati fatti o
 - non vengono adempiuti gli obblighi richiesti (tra cui rapporto di polizia, verbale dei fatti, conferma e ricevute) e ciò comporta uno svantaggio per l'assicuratore.

2 Assicurazione shopping

2.1 Estensione della garanzia

2.1.1 Oggetti assicurati

- A L'estensione della garanzia copre i nuovi dispositivi acquistati con una garanzia del fabbricante valida, prolungandola per la durata concordata.
- B Sono assicurati:
- elettrodomestici (cosiddetti «bianchi» come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, forni a microonde, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane o spazzolini elettrici);
 - apparecchi di intrattenimento elettronici (cosiddetta «merce bruna», come televisori, sistemi di home cinema, lettori audio, fotocamere, videocamere o dispositivi GPS);
 - dispositivi elettronici per la comunicazione (cosiddetta «grigi» come telefoni cellulari, smartphone, tablet, dispositivi indossabili o wearable, computer, notebook, fotocamere, scanner o console per videogiochi);
- C Valore minimo della merce: CHF 50.–

2.1.2 Durata dell'assicurazione

Il periodo di estensione della garanzia inizia con la scadenza della garanzia del produttore e ha una durata di 36 mesi (3 anni).

2.1.3 Prestazioni assicurate

- A L'assicurazione estende la garanzia del produttore e rimborsa i costi di riparazione o sostituzione in caso di danno che sarebbero coperti dalla garanzia originale del produttore.
- B La somma d'assicurazione è limitata in base alla panoramica delle prestazioni d'assicurazione per anno assicurativo.

2.1.4 Oggetti non assicurati:

- a) apparecchiature/oggetti domestici collegati in modo permanente allo stabile abitativo, quali impianti di condizionamento dell'aria o di riscaldamento;
- b) apparecchi privi di numero di serie o di garanzia del produttore;
- c) beni presi in locazione o in leasing;
- d) oggetti usati, riciclati, ripristinati o d'occasione.

2.1.5 Eventi e spese non assicurati:

- a) danni che non rientrerebbero nella garanzia del fabbricante originaria, come p. es.: fattori esterni, direttamente o indirettamente riconducibili a trasporto, consegna o installazione, interruzione di corrente, variazioni di corrente o linee di alimentazione e messa a terra erroneamente allacciate;
- b) danni accidentali, danni dovuti a uso improprio, incendio, acqua o liquidi, corrosione, fulmini, sabbia, parassiti, termiti, insetti, putrefazione, umidità, calore, ruggine o batteri;
- c) danni consequenziali, costi di terzi, assistenza, ispezioni, perizie, pulizia, riparazioni di natura estetica che non influiscono sulla funzionalità, materiali di consumo, virus, errori software o backup, costi per l'estensione di dispositivi installati in modo fisso;
- d) sinistri che rientrano nel periodo di validità della garanzia originaria del produttore.

2.2 Garanzia del miglior prezzo

2.2.1 Oggetti assicurati

La garanzia del miglior prezzo assicura la differenza di prezzo nel caso in cui la persona assicurata abbia trovato un'offerta più conveniente per lo stesso articolo.

La differenza di prezzo tra il prezzo originariamente corrisposto e il prezzo più basso offerto per lo stesso identico oggetto deve essere di almeno CHF 30.–. L'oggetto identico offerto a un prezzo inferiore deve essere della stessa marca, dello stesso modello, con lo stesso nome e/o lo stesso numero, nonché offerto da un fornitore commerciale registrato in Svizzera (negozi, impresa di vendita per corrispondenza, fornitore su Internet o sito Internet, grande magazzino). **Valore minimo della merce: CHF 50.–**

2.2.2 Durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa decorre dalla data d'acquisto e ha una durata di 14 giorni.

2.2.3 Prestazioni e spese assicurate

- A L'assicuratore rimborsa la differenza di prezzo tra il prezzo originariamente pagato con la carta assicurata in base alla ricevuta d'acquisto (IVA incl.) e/o al conteggio della carta prepagata o della carta di debito e il prezzo più basso dello stesso oggetto.
- B La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

2.2.4 Beni e oggetti non assicurati:

- a) contanti e valori patrimoniali digitali (criptovalute, criptodenaro, coin, token ecc.), assegni, biglietti, azioni o altre cartevalori negoziabili, metalli preziosi, francobolli, biglietti della lotteria, biglietti d'ingresso;
- b) pellicce, gioielli, monili o altre pietre preziose e articoli contenenti oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo;
- c) oggetti d'arte e di antiquariato, armi o altri oggetti da collezione;
- d) qualsiasi veicolo a motore, compresi auto, imbarcazioni, velivoli e/o qualsiasi attrezzatura necessaria per il loro funzionamento;
- e) animali vivi o piante;
- f) beni deperibili come cibi, bevande, tabacchi o carburanti;
- g) pezzi unici prodotti su misura o personalizzati;
- h) oggetti usati, riciclati, ripristinati o d'occasione;
- i) offerte in liquidazione, come articoli da «vendite di liquidazione per cessazione dell'attività»;
- j) articoli venduti tramite coupon del produttore o sconti per dipendenti, articoli gratuiti o pezzi unici, vincoli contrattuali o altre offerte limitate;
- k) articoli di negozi speciali offerti in luoghi non aperti al pubblico, come club o associazioni;
- l) oggetti offerti al di fuori della Svizzera o da aziende o siti web non registrati in Svizzera.

2.2.5 Eventi e spese non assicurati:

- a) offerte pubblicate prima della data di acquisto o più di 14 giorni dopo;
- b) spese di trasporto e di gestione o imposte;
- c) servizi che sono stati acquistati con l'articolo, come lavoro salariato, manutenzione, riparazione o installazione di prodotti, beni o proprietà o consulenza professionale di qualsiasi tipo.

3 Assicurazione viaggi

3.1 Spese di annullamento

3.1.1 Disposizione speciale, ambito di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo e inizia con la prenotazione della prestazione di viaggio e termina con l'inizio della prestazione di viaggio assicurata (check-in, imbarco sul mezzo di trasporto prenotato ecc.).

3.1.2 Eventi assicurati

- A La ERV accorda la copertura assicurativa se la persona assicurata è impossibilitata a usufruire della prestazione di viaggio prenotata a causa di uno degli eventi sottoelencati, a condizione che l'evento in questione si sia verificato dopo la prenotazione della prestazione di viaggio:
 - a) malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni dovute alla gravidanza o decesso
 - di una persona assicurata,
 - di una persona che viaggia insieme alla persona assicurata,
 - di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest'ultima sono molto stretti,
 - del sostituto diretto sul posto di lavoro, che implica l'indispensabilità della presenza in loco della persona assicurata;
 - b) sciopero lungo l'itinerario di viaggio previsto all'estero; disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali presso la destinazione del viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata e/o le autorità svizzere hanno diramato un'avvertenza di viaggio ufficiale per la destinazione del viaggio;
 - c) gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
 - d) annullamento o ritardo, entrambi dovuti a difetti tecnici o all'eventualità che il veicolo privato, il mezzo di trasporto pubblico (incl. linee di contatto, materiale ferroviario, elettronica e comandi, elenco esaustivo) o il taxi da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza (aeroporto, stazione, porto o banchina) nel Paese di domicilio sia stato coinvolto in un incidente e ci siano stati dei feriti. Lo stesso vale per i veicoli su rotaia seguenti che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti;
 - e) indisponibilità (inidoneità alla circolazione) in seguito a incidente o difetto tecnico (escluso il guasto causato da benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare per raggiungere il luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o punto di accesso all'assistenza) nello Stato di domicilio;
 - f) se nei 30 giorni precedenti alla partenza
 - la persona assicurata viene inaspettatamente assunta da un nuovo datore di lavoro con rapporto d'impiego a tempo indeterminato (sono escluse promozioni e simili) oppure
 - il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal suo datore di lavoro senza che tale fattispecie sia imputabile a colpa della persona assicurata; in tal caso le prestazioni di cui al punto 3.1.3 B sono limitate alla somma d'assicurazione massima delle spese di annullamento per ogni carta;
 - g) furto di biglietti, passaporto o carta d'identità. In tal caso, le prestazioni di cui al punto 3.1.3 B sono limitate alla somma d'assicurazione massima delle spese di annullamento per ogni carta;
 - h) gravidanza della persona assicurata, se la data del viaggio di ritorno cade dopo la 24a settimana di gravidanza o se per la destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che rappresenta un rischio per il feto oppure se nel Paese di destinazione è presente un'avvertenza ufficiale per le donne incinte. In tal caso le prestazioni sono limitate alla somma d'assicurazione massima per ogni carta.
- B Se la persona che provoca l'annullamento a causa di un evento assicurato non è un familiare consanguineo o acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se la persona assicurata deve intraprendere il viaggio da sola.
- C **Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione del viaggio apparentemente non sembrava comprometterne la fruizione, la ERV corrisponde le spese assicurate sostenute se il viaggio deve essere annullato a causa di un aggravamento acuto, serio e inatteso della malattia o se la malattia cronica provoca il decesso della persona assicurata (a condizione che al momento della prenotazione della prestazione di viaggio l'idoneità al viaggio sia stata confermata per iscritto da un medico).**

3.1.3 Prestazioni assicurate

- A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
- B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre le spese di annullamento effettivamente sostenute (spese amministrative, tasse di sicurezza e tasse aeroportuali escluse). Nel complesso, questa prestazione è limitata al prezzo del pacchetto o della somma assicurata. Spese amministrative eccessive o ripetute non sono assicurate.
- C La ERV rimborsa le spese supplementari legate al ritardo dell'inizio del viaggio se, in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, non è possibile usufruire della prestazione di viaggio nei tempi previsti; tale prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio o della somma d'assicurazione per le spese di annullamento stabilita nella tabella riassuntiva. Se viene chiesto il rimborso delle spese supplementari, il diritto alle spese di annullamento decade.

3.1.4 Assicurazione biglietti per eventi

Le prestazioni sono limitate ai biglietti per concerti, alle quote di partecipazione alla corsa cittadina o ad altri eventi. In caso di sinistro si applicano gli stessi eventi assicurati e le stesse esclusioni elencati nella sezione «Spese di annullamento».

3.1.5 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

- a) se il fornitore di prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore, ecc.) annulla o avrebbe dovuto annullare la prestazione concordata per motivi oggettivi; ciò si applica in particolare ai viaggi «tutto compreso»;
- b) se il problema di salute che ha comportato l'annullamento è una complicanza o una conseguenza di un trattamento medico o di un intervento chirurgico già programmato all'entrata in vigore dell'assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio;

- c) se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e la persona assicurata non è guarita entro la data in cui avrebbe dovuto usufruire del viaggio;
- d) in caso di annullamento con riferimento al punto 3.1.2 senza relativa indicazione medica o se il certificato medico non è stato rilasciato nel momento in cui è stato possibile constatare per la prima volta che la persona in questione non era in grado di viaggiare;
- e) se l'annullamento con riferimento al punto 3.1.2 si è verificato esclusivamente a seguito di un consulto telefonico;
- f) se l'annullamento dovuto a disturbi psichici o psicosomatici
 - non può essere constatato e attestato da uno psichiatra il giorno dell'annullamento, oppure
 - non può essere giustificato da persone assunte come dipendenti presentando anche una conferma di assenza al 100% da parte del datore di lavoro per tutto il periodo dell'incapacità attestata dal medico di intraprendere il viaggio;
- g) in caso di manutenzione carente del veicolo privato o se al momento di intraprendere o proseguire il viaggio esistevano già o erano evidenti dei difetti del veicolo;
- h) se l'evento è riconducibile a una riparazione inadeguata, a una riparazione eseguita in prima persona o a una modifica non autorizzata (ad es. tuning) del veicolo privato.

3.2 Protezione SOS

3.2.1 Ambito di applicazione, periodo di validità e disposizione speciale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per la durata della prestazione di viaggio prenotata.

3.2.2 Eventi assicurati

- A La ERV accorda la copertura assicurativa se la persona assicurata è costretta a cancellare, interrompere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata a causa di uno degli eventi sottoelencati:
- a) malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
 - di una persona assicurata,
 - di una persona che viaggia insieme alla persona assicurata,
 - di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest'ultima sono molto stretti,
 - del sostituto diretto sul posto di lavoro, che implica l'indispensabilità della presenza in loco della persona assicurata;
 - b) sciopero (con riserva di partecipazione attiva) lungo l'itinerario di viaggio previsto all'estero; disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali nel Paese di destinazione, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata;
 - c) gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
 - d) soppressione di un mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato (incl. linee di contatto, materiale ferroviario, elettronica e comandi, elenco esaustivo) a causa di un difetto tecnico o di un incidente con feriti, a condizione che ciò renda impossibile garantire il proseguimento del viaggio secondo il programma; lo stesso vale per i veicoli ferroviari seguenti che vengono bloccati per gli stessi motivi; i ritardi o le deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati non sono considerati annullamenti;
 - e) indisponibilità (inidoneità alla circolazione) in seguito a incidente o difetto tecnico (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare, se per questo motivo non è possibile proseguire il viaggio come da programma;
 - f) eventi bellici o attacchi terroristici durante i 14 giorni successivi all'inizio di tali avvenimenti, a patto che la persona assicurata venga colta di sorpresa all'estero;
 - g) furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità: sono assicurate solo le spese supplementari per la prosecuzione del viaggio o l'utilizzo di un veicolo a noleggio ai sensi del punto 3.2.3. B h).
- B Se la persona che provoca l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio a causa di un evento assicurato non è un familiare consanguineo o acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti proseguire il viaggio da sola.
- C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione o prima dell'inizio del viaggio non sembra comprometterne la fruizione, la ERV corrisponde le spese assicurate sostenute in caso di grave e imprevedibile peggioramento acuto della malattia che comporta l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio o se la malattia cronica provoca il decesso della persona assicurata (a condizione che al momento della prenotazione del viaggio l'idoneità a viaggiare sia stata confermata per iscritto da un medico).

3.2.3 Prestazioni assicurate

- A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
- B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV si fa carico
- a) delle spese
 - per il trasporto al più vicino ospedale idoneo al trattamento,
 - per un trasporto d'emergenza con assistenza medica (trasporto di ritorno) verso l'ospedale idoneo al trattamento nel luogo di domicilio della persona assicurata. Le prestazioni massime sono indicate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA. Solo i medici della ERV decidono in merito alla necessità, al tipo e alle tempistiche di tali prestazioni;

- b) delle spese di un'operazione di ricerca e salvataggio necessarie se la persona assicurata risulta dispersa o deve essere salvata o portata al sicuro. Le prestazioni massime sono indicate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA;
- c) dell'organizzazione e delle spese per le formalità disposte dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre, la ERV si fa carico delle spese di cremazione al di fuori dello Stato di domicilio o delle spese supplementari necessarie per l'adempimento della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento in zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna all'ultimo luogo di domicilio della persona assicurata;
- d) delle spese necessarie a consentire il rientro temporaneo al luogo di domicilio fino a CHF 3000.– (viaggio di andata e ritorno per un massimo di due persone assicurate), a condizione che sia stato prenotato in anticipo un soggiorno di durata prestabilita comprensivo di viaggio di ritorno;
- e) delle spese supplementari per un viaggio di ritorno non programmato, sulla base del biglietto ferroviario di 1^a classe e del volo in classe economica;
- f) di un anticipo sulle spese rimborsabile fino a CHF 5000.– se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro presso il luogo di domicilio);
- g) della quota proporzionale delle spese relative alla parte di viaggio di cui non si è usufruito (spese relative al viaggio di ritorno inizialmente prenotato escluse). Questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio o della somma d'assicurazione stabilita nella tabella riassuntiva. Non è previsto alcun rimborso per gli alloggi non fruiti laddove la ERV copra le spese di un alloggio sostitutivo;
- h) delle spese supplementari per il proseguimento del viaggio, inclusi alloggio, vitto e costi di comunicazione con la centrale d'allarme (per un massimo di 7 giorni) fino a un importo di CHF 1500.– a persona o in caso di utilizzo di un veicolo a noleggio fino a CHF 1500.–, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano il veicolo a noleggio;
- i) delle spese di viaggio (volo in classe economica/hotel di classe media) fino a CHF 5000.– a persona per due persone molto vicine alla persona assicurata, nel caso in cui quest'ultima debba affrontare una degenza superiore a 7 giorni in un ospedale all'estero.

3.2.4 Esclusioni

- A La persona assicurata è tenuta a richiedere le prestazioni tramite la centrale d'allarme e a farle approvare preventivamente da quest'ultima o dalla ERV. **In caso contrario, le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– per persona ed evento.**
- B È esclusa l'erogazione di prestazioni:
- a) se il fornitore di prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) modifica o interrompe le prestazioni concordate o avrebbe dovuto modificarle o interromperle per motivi oggettivi; ciò si applica in particolare ai viaggi «tutto compreso»;
 - b) in caso di annullamento, interruzione o prolungamento del viaggio per malattia, lesioni o complicanze dovute alla gravidanza senza relativa indicazione medica (ad es. in caso di adeguata assistenza medica in loco) e se non sia stato consultato un medico sul posto;
 - c) se il problema di salute che ha comportato l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio è una complicanza o una conseguenza di un trattamento medico o di un intervento chirurgico già programmato all'entrata in vigore dell'assicurazione o al momento della prenotazione o prima dell'inizio del viaggio;
 - d) in caso di manutenzione carente del veicolo o se al momento di intraprendere o proseguire il viaggio esistevano già o erano evidenti dei difetti del veicolo;
 - e) se l'evento è riconducibile a una riparazione inadeguata, a una riparazione eseguita in prima persona o a una modifica non autorizzata (ad es. tuning).

3.3 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo

3.3.1 Disposizione speciale, ambito di applicazione e periodo di validità

L'assicurazione è valida esclusivamente per le persone che hanno il domicilio civile o la dimora abituale in Svizzera. Su richiesta della ERV e a proprie spese, la persona assicurata deve sottoporsi a un esame medico da parte del medico di fiducia. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, ad eccezione della Svizzera, per la durata della prestazione di viaggio prenotata.

3.3.2 Prestazioni ed eventi assicurati

- A Le prestazioni massime sono riportate nella tabella riassuntiva. In caso di infortunio o malattia, la ERV rimborsa le spese sostenute all'estero per trattamenti ambulatoriali o degenza stazionaria in reparto comune in ospedale, a complemento delle assicurazioni sociali previste per legge in Svizzera (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari per
- a) provvedimenti terapeutici (medicamenti inclusi) necessari dal punto di vista medico prescritti o eseguiti da un medico/chiropratico abilitato;
 - b) degenze ospedaliere prescritte dal medico (incl. spese di vitto) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per la durata del trattamento;
 - c) acquisto iniziale, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico;
 - d) spese di salvataggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico fino al più vicino ospedale idoneo al trattamento, per un massimo del 10% della somma d'assicurazione.
- B La ERV rimborsa le spese in base alla tariffa della cassa malati con validità regionale in caso di trattamento ambulatoriale o di ricovero ospedaliero nel reparto comune.
- C Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurativo in questione.
- D **Tutte le prestazioni vengono erogate a complemento delle prestazioni LAMal/LAINF e delle assicurazioni complementari. Il presupposto per la copertura è un'assicurazione malattia e/o infortuni in corso di validità in Svizzera.**

3.3.3 Garanzia di assunzione dei costi

Nel caso di trattamenti particolarmente onerosi, nell'ambito della presente assicurazione la ERV concede garanzie di copertura dei costi (direttamente all'ospedale) per tutte le degenze ospedaliere a complemento delle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari. La ERV non fornisce invece alcuna garanzia di assunzione dei costi per trattamenti ambulatoriali (spese per medici, medicinali e farmacisti).

3.3.4 Infortuni non assicurati

L'assicurazione non copre:

- a) gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- b) gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
- c) gli infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili e apparecchi volanti.

3.3.5 Malattie non assicurate

L'assicurazione non copre:

- a) visite di controllo generali e controlli di routine;
- b) sintomi, malattie e relative conseguenze o complicazioni già presenti al momento dell'inizio dell'assicurazione;
- c) malattie derivanti da misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (ad es. vaccinazioni, radioterapie), meno che queste non si rendano necessarie in seguito a una malattia assicurata;
- d) patologie dentali e mandibolari;
- e) conseguenze di misure contraccettive o abortive;
- f) gravidanza, parto e relative complicanze;
- g) stati di affaticamento e di esaurimento, disturbi nervosi, psichici e psicosomatici.

3.3.6 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- a) aliquote percentuali e franchigie di altre assicurazioni;
- b) partecipazione a scioperi, disordini e manifestazioni di qualsiasi tipo;
- c) prestazioni concernenti malattie o infortuni esistenti (sintomi, relative conseguenze o complicazioni inclusi) che avrebbero potuto essere diagnosticati da un medico in occasione di una visita già all'inizio dell'assicurazione o del viaggio. Fa eccezione l'aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salute dovuto a una malattia cronica;
- d) prestazioni concernenti trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata all'estero a tale scopo;
- e) eventi e prestazioni riconducibili a epidemie o pandemie;
- f) trattamenti non eseguiti secondo metodi scientifici comprovati in un'ottica di efficacia, appropriatezza ed economicità (artt. 32 e 33 LAMal);
- g) riduzioni delle prestazioni implementate da altre assicurazioni.

3.4 Ritardo del volo (coincidenza persa)

3.4.1 Ambito di applicazioni, periodo di validità, disposizione speciale

Ad eccezione dello Stato di domicilio, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo durante la prestazione di viaggio prenotata per il periodo e il numero di volte in cui la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

3.4.2 Prestazione ed evento assicurato

In caso di perdita della coincidenza tra due voli a causa di un ritardo di almeno 3 ore esclusivamente dovuta alla compagnia aerea del primo volo, la ERV copre, a complemento delle prestazioni della compagnia aerea, le spese aggiuntive (albergo, nuova prenotazione, spese telefoniche) necessarie per il proseguimento del viaggio; questa prestazione è limitata alla somma d'assicurazione indicata nella tabella ripieplogativa.

3.4.3 Esclusioni

Le prestazioni sono escluse se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

3.5 Bagagli

3.5.1 Ambito di applicazione, periodo di validità e disposizione speciale (obblighi di comportamento in viaggio)

- A La copertura assicurativa è valida fintanto che e nella misura in cui gli oggetti assicurati si trovano al di fuori della residenza permanente della persona assicurata per la durata della prestazione di viaggio prenotata.
- B Gli oggetti di valore, quando non vengono indossati o utilizzati, devono:
 - essere consegnati a una struttura ricettiva o a un guardaroba sorvegliato per essere custoditi; oppure
 - essere riposti in un luogo a parte munito di apposita serratura, all'interno di una stanza chiusa a chiave e non accessibile a chiunque. Borse di qualsiasi genere, beauty-case, ventiquattrore o portagioie non sono considerati contenitori sufficientemente sicuri.
- C È obbligatorio osservare e seguire i consigli del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) relativi alla destinazione del viaggio, in particolare quelli inerenti alla criminalità in loco e alle relative misure precauzionali.

3.5.2 Oggetti assicurati

- A Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate portano con sé durante il viaggio per esigenze personali.
- B Per quanto riguarda attrezzature sportive, sedie a rotelle e passeggini, la copertura assicurativa si applica esclusivamente durante il trasporto con i mezzi pubblici e fintanto che questi oggetti sono sotto la custodia dell'impresa di trasporti.
- C Gli ausili necessari dal punto di vista medico devono essere portati sempre con sé. Fanno eccezione gli oggetti che devono essere affidati obbligatoriamente alla custodia dell'impresa di trasporti durante il viaggio con mezzi pubblici.

3.5.3 Oggetti non assicurati

L'assicurazione non copre:

- a) contanti, biglietti di viaggio, cartevalori, software, metalli preziosi, atti e documenti di ogni genere, pietre preziose e perle, oggetti per fini professionali, oggetti di valore artistico o da collezione, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e velivoli, compresi i relativi accessori;
- b) oggi di valori coperti da un'assicurazione speciale;
- c) ausili medici affidati volontariamente alla custodia dell'impresa di trasporti per il trasporto.

3.5.4 Eventi assicurati

Sono assicurati:

- furto, furto con scasso, rapina;
- danneggiamento, distruzione nonché perdita definitiva durante il trasporto effettuato con un mezzo di trasporto pubblico, a condizione che il bagaglio sia stato consegnato alla custodia del vettore affinché venisse trasportato;
- consegna tardiva (almeno 6 ore) da parte di un mezzo di trasporto pubblico.

3.5.5 Prestazioni assicurate

A La ERV indennizza:

- a) in caso di danno totale o perdita definitiva di oggetti assicurati, il loro valore attuale. Per valore attuale s'intende il prezzo al momento dell'acquisto dell'oggetto dedotta la diminuzione del valore pari al 10% l'anno a partire dalla data d'acquisto, complessivamente però al massimo il 50%;
- b) in caso di danno parziale, le spese di riparazione, tuttavia non oltre il valore attuale;
- c) per la totalità degli oggetti di valore, il loro valore corrente o al massimo il 50% della somma d'assicurazione;
- d) per occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle, il loro valore attuale o al massimo il 20% della somma d'assicurazione;
- e) le spese per la nuova emissione/realizzazione in caso di furto o smarrimento definitivo di passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, licenze di circolazione e di altri documenti analoghi nonché di chiavi;
- f) in caso di furto o perdita definitiva di carte di debito/prepagate e cellulari, l'organizzazione (ma non i costi) del blocco;
- g) in caso di consegna tardiva dei bagagli da parte di un mezzo di trasporto pubblico, le spese per gli acquisti di prima necessità fino a CHF 500.– per persona e viaggio e fino a un massimo di CHF 2000.– all'anno o per titolare della carta. In caso di viaggio di ritorno al luogo di domicilio non sussiste alcun diritto all'indennità.

B La somma d'assicurazione definisce l'importo totale massimo di tutte le prestazioni per i sinistri verificatisi nel periodo di durata dell'assicurazione.

3.5.6 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

- a) per sinistri causati da azioni od omissioni intenzionali o per negligenza grave;
- b) per sinistri dovuti a usura, deperimento, agenti atmosferici, imballaggi o qualità degli oggetti carenti o deteriori;
- c) per oggetti la cui custodia non è commisurata al loro valore;
- d) per oggetti smarriti da veicoli o imbarcazioni chiusi a chiave, se non sono visibili segni di effrazione;
- e) se non viene contattata la stazione di polizia più vicina entro 24 ore e l'accaduto non viene messo a verbale o non vengono richieste indagini ufficiali.

4 Glossario

A Anno assicurativo

L'anno assicurativo inizia con l'entrata in possesso della carta di debito o prepagata (con l'adesione al contratto collettivo) e ha una durata di 365 giorni. L'anno assicurativo viene prorogato in automatico di altri 365 giorni.

Attrezzature sportive

Per attrezzature sportive si intendono tutti gli oggetti necessari alla pratica di un'attività sportiva (biciclette, sci, snowboard, fucili da caccia, attrezzatura per immersioni e golf, racchette ecc.), compresi i relativi accessori.

Ausili medici

Sono considerati ausili medici tutti gli oggetti indispensabili ai fini di un trattamento o di un esame (sedie a rotelle, protesi, apparecchi per terapia respiratoria, medicinali con obbligo di ricetta, occhiali da vista, lenti a contatto ecc.).

D Disordini di qualsiasi tipo

Atti di violenza diretti contro persone o cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

E Epidemia

Un'epidemia è una malattia che viene contratta da un numero molto elevato di persone nell'ambito di una determinata zona geografica e di in un determinato arco temporale.

Estero

Non sono considerati estero la Svizzera e la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente.

Europa

Nell'ambito di applicazione «Europa» sono compresi tutti gli Stati che fanno parte del continente europeo nonché le isole del Mediterraneo e delle Canarie, le Azzorre, Madeira, le Svalbard e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è costituito dalla catena montuosa degli Urali e dai seguenti Stati: Azerbaigian, Armenia e Georgia, facenti anch'essi parte dell'ambito di applicazione «Europa».

Evento naturale

Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico. L'evento scatenante il danno è quindi innescato da processi geologici o meteorologici.

F Familiare consanguineo/acquisito

Con riferimento al punto 3.1.2 B e al punto 3.2.2 B, oltre ai familiari consanguinei e acquisiti, sono inclusi anche i coniugi o i partner conviventi, nonché i partner in unione domestica registrata.

I Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi il decesso.

Isolamento/quarantena

L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

L Luogo/Stato di domicilio

Lo Stato di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna abitualmente oppure in cui aveva domicilio civile prima dell'inizio del soggiorno assicurato.

M Malattia

Per malattia si intende qualsiasi pregiudizio alla salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o un trattamento medico oppure che comporti un'incapacità lavorativa.

Mezzi di trasporto pubblici/velivoli

I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico quelli operanti nell'ambito di giri turistici/voli panoramici, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

N Negligenza grave

Commette negligenza grave chiunque non osservi i principi di prudenza fondamentali che una persona ragionevole avrebbe seguito nella stessa situazione, mettendo così in pericolo altre persone e la propria.

O Oggetti di valore

Per oggetti di valore si intendono, tra le altre cose, gioielli contenenti o realizzati con metalli preziosi, orologi, notebook/laptop con relativi accessori, hardware, attrezzature fotografiche, cinematografiche e audio con relativi accessori. Sono considerati inoltre di valore tutti gli oggetti che presentano un valore a nuovo superiore a CHF 2000.–.

Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità si intende qualsiasi direttiva e decisione emanata da un'autorità ufficiale (detenzione, divieto d'ingresso o di uscita dal Paese, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena, ecc.). Tale ordine ha carattere obbligatorio.

P Pandemia

Per pandemia si intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

Persone assicurate

La persona assicurata è il partner contrattuale/cliente di neon e la cerchia di persone descritta nelle CGA. Le persone assicurate ricevono una copertura assicurativa.

Prestazione di viaggio

Per prestazioni di viaggio si intendono, per esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un trasferimento in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera di albergo, di un appartamento per le vacanze, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

R Rapina

Furto effettuato ricorrendo all'uso o a minacce di violenza.

S Spedizione

Per spedizione si intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000 m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come ai Poli o alle Svalbard, ai deserti del Gobi o del Sahara, alla foresta vergine della regione amazzonica o in Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifici sistemi di grotte.

Spese di annullamento

Se la persona che intraprende il viaggio recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato; tuttavia può richiedere un indennizzo commisurato. L'importo dell'indennizzo è determinato in base al prezzo del viaggio al netto del valore delle spese risparmiate dal tour operator nonché di quanto può ricavare utilizzando la prestazione di viaggio in altro modo.

Sport estremi

Pratica di discipline sportive fuori dal comune, durante la quale la persona è sottoposta a forti sollecitazioni fisiche e psichiche. A tal proposito sono determinanti, tre le altre cose, le classificazioni Suva in vigore.

Svizzera

L'ambito di applicazione «Svizzera» comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

T Terrorismo

Per terrorismo si intende qualsiasi atto o minaccia di violenza mirati al raggiungimento di scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza sono tesi a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure a esercitare una determinata influenza su un governo o su istituzioni statali.